

Per favorire la veloce consultazione si evidenziano qui di seguito le disposizioni che riguardano **specificatamente gli esercizi commerciali** del nostro territorio riportando **un estratto** del ***“DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2020 . Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”***.

Omissis...

Art. 2. Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 (tra cui la Regione Veneto)...

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 (tra cui il Veneto) **sono adottate le seguenti misure di contenimento:**

h) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

i) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

Omissis..

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

1. Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano le seguenti misure:

Omissis...

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 4 presso gli esercizi commerciali;

Omissis...

Art. 6. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino all'8 marzo 2020.**

ALLEGATO – 4

Misure di prevenzione igienico sanitarie da diffondere presso gli esercizi commerciali:

Misure igieniche:

- a)** lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b)** evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c)** non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- d)** coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- e)** non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- f)** pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- g)** usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.